



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Padova**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Padova, SEZIONE SECONDA CIVILE, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n° [REDACTED] del R.A.C.C. in data [REDACTED] iniziata con atto di citazione notificato in data [REDACTED]

d a

- [REDACTED]  
 [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],  
 [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. BREDA SABRINA, elettivamente domiciliato in VIA G.B. RICCI, 6 SC. A 35131 PADOVA, presso il difensore avv. BREDA SABRINA,

**attori**

c o n t r o

- [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
 [REDACTED]

**convenuta**

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/03/2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti



**CONCLUSIONI**

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] **“NEL MERITO:**

- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole contenute nel contratto di apertura di credito e di conto corrente n° 07400875654T, nel quale sono confluiti i rapporti bancari di cui in narrativa, oggetto del rapporto tra società [REDACTED] e la banca convenuta, particolarmente in relazione alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dei giorni valuta, delle cms, dell'interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa;

- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare l'applicazione di giorni valuta, cms, spese, interessi usurari e anatocismo, in violazione degli accordi pattuiti fra le parti nel contratto de quo ed in violazione della normativa prevista in materia (Legge n. 108/96) per un totale di € 48.376,01 o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria;

- rideterminarsi il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo ex sentenza SU n. 24418/2010 (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;



- compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della odierna attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito sempre della odierna attrice ed a credito della banca convenuta, ed accertarsi la legittimità della eccezione di inadempimento con il presente atto sollevata;

- in ogni caso ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;

- infine, ove previsto, condannare la banca convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8 c. 4 bis del d.lgs. 28/2010 oltre alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo obbligatorio di mediazione.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto di giudizio di cms, giorni valuta, capitalizzazione non pattuiti, di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, rideterminando il saldo dare/avere alla data odierna depurato di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca;

- si chiede venga ordinata alla banca convenuta, qualora vi avesse già provveduto spontaneamente, anche all'esito della costituzione, l'esibizione in



giudizio ex art. 210 c.p.c. dei contratti e degli estratti conto scalari relativi ai rapporti di cui è giudizio, qualora non evasa la richiesta ex art. 119 TUB.

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte”;

- per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] “IN VIA PRELIMINARE

1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, 4° comma, C.p.c.

2. Accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o azione e/o pretesa restitutoria e/o di rideterminazione del rapporto con riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio per tutte le operazioni compiute anteriormente il 15.7.2004 o quantomeno per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data e per l'effetto respingere in parte qua le relative domande attoree.

3. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito e/o di rideterminazione dei rapporti proposta da parte attrice con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa, mancandone i presupposti, poiché, alla data di presentazione della domanda di ripetizione dell'indebito, il predetto rapporto bancario risulta ancora operativo e non estinto.

4. Accertare e dichiarare la carenza in capo ai fideiussori sigg. [REDACTED] [REDACTED] della legittimazione attiva, per tutte le ragioni dedotte in atti e, per l'effetto, rigettare ogni argomentazione e



*domanda dagli stessi proposta in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto.*

**NEL MERITO**

*Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.*

**NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:**

*Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, dichiararsi la compensazione tra le somme eventualmente dovute dalla Banca convenuta alla società attrice e i crediti vantati dalla stessa convenuta nei confronti della società attrice che dovessero risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza al saldo, condannandosi la controparte al pagamento della differenza.*

**IN VIA ISTRUTTORIA**

*Rigettarsi ogni istanza istruttoria avversaria per i motivi tutti dedotti in memorie ex art. 183 VI comma nn. 2-3) C.p.c. e si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze, formulate e non accolte, nelle predette memorie alle quali ci si richiama integralmente.*

*Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudicante Voglia rimettere in istruttoria il presente giudizio affinché il CTU predisponga un supplemento di perizia che tenga conto del saldo iniziale pari ad € 37.807,91 a debito del correntista (anziché operarne l'azzeramento), che tenga conto dei tassi di interesse e della cms come pattuiti nel contratto di apertura di credito a revoca del 17.11.1995, nonché dell'eccezione di prescrizione tempestivamente spiegata dalla Banca (c.f.r. in punto prescrizione: ordinanza Corte d'Appello di Venezia del 21.11.2018 - All. B).*

*Con ogni ulteriore riserva istruttoria.*



*IN OGNI CASO*

*Con vittoria di spese e competenze di lite.*

*Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o diverse eventualmente ex adverso formulate. Salvis juribus”.*

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Parti attrici hanno convenuto in giudizio la [REDACTED] deducendo che il rapporto di conto corrente intrattenuto con la [REDACTED] fosse affetto da nullità poiché non fondato su contratto redatto per iscritto e ciò desumevano anche dal fatto che la richiesta stragiudiziale formulata ex art. 119 TUB non avesse consentito di recuperarlo.

Chiedevano quindi di rideterminare il saldo del rapporto in conseguenza delle nullità contrattuali.

Si è costituita la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e sollevando eccezione di prescrizione per le rimesse solutorie antedecennali.

La causa è stata istruita mediante CTU.

In primo luogo l'atto introduttivo attoreo è sufficientemente esaustivo per non essere nullo, d'altronde la convenuta si è ampiamente difesa nel merito segno evidente che l'atto avversario fosse sufficientemente determinato per consentire l'instaurazione del contraddittorio.

In secondo luogo va osservato che la convenuta ha solo parzialmente ottemperato all'ordine di esibizione rivolte ex art. 210 c.p.c..

Preliminarmente va rilevato che quanto alla eccezione di prescrizione delle rimesse sul conto corrente anteriori al decennio dall'esame della documentazione prodotta dall'attrice si rileva che per tutto il periodo, di cui vi è traccia documentale del rapporto, si rileva che il conto corrente è stato



affidato oltre ad essere stato lungamente utilizzato anche al di sotto della disponibilità.

L'eccezione della banca non prende in considerazione tale elemento perché la relazione di parte del dott. Bancora prende in considerazione solo il periodo dal 2003 al 2004 nonostante il conto risalga al 1995 e l'apertura di credito risalga parimenti al 1995.

Quell'analisi è pertanto inattendibile e non idonea a sorreggere l'eccezione di prescrizione che va quindi rigettata anche perché la mancata possibilità di indagare l'intero periodo del rapporto è la conseguenza del mancato adempimento della convenuta all'ordine di esibizione rivoltole ex art. 210 c.p.c. al punto che si è dovuti partire dal saldo 0 del primo estratto conto utile in ragione della domanda riconvenzionale di compensazione svolta dalla banca convenuta.

Inoltre non valuta la banca che la domanda degli attori non è di ripetizione di indebitto, bensì di ricalcolo delle posizioni dare/avere sicché le doglianze della convenuta appaiono vieppiù infondate.

Quanto alla capitalizzazione anatocistica delle posizioni negative va rilevato che, per tutto il periodo anteriore alla entrata in vigore della delibera CICR del 2000, essa appare in ogni caso illegittima come affermato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

In ordine alla richiesta della convenuta di ritenere legittimo il suo spontaneo adeguamento dopo la predetta delibera del 2000, va ricordato che tale facoltà era contenuta nell'art. 7 al comma 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 purché non peggiorativa perché in tal caso il comma 3 richiedeva che la modifica fosse espressamente approvata dal cliente.



Anche senza scomodare le decisioni della Corte Costituzionale va osservato che, passare da un regime di illegittima applicazione anatocistica ante delibera CICR 2000 che avrebbe dunque dovuto portare alla applicazione dell'art. 1283 c.c. quanto all'ammissibilità dell'anatocismo, ad un sistema di legittimità a condizioni di reciprocità è evidentemente una modifica peggiorativa perché se si paragona un regime di nessuna capitalizzazione, in quanto non sussisteva un uso normativo che ne consentisse l'applicazione in deroga all'art. 1283 c.c., con uno a capitalizzazione infrannuale automatico, lo svantaggio economico è palese.

Nelle more tuttavia è intervenuta anche la nota sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs 342/1999. Tale norma prevedeva “*3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà' altresì' le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può' essere fatta valere solo dal cliente*”.

La norma dichiarata illegittima era la fonte normativa che avrebbe poi consentito al Comitato Interministeriale (CICR) di adottare la nota delibera del 9/2/2000 al cui art. 7 comma 2 inseriva proprio la clausola di adeguamento automatico.

Venendo meno la base normativa, perché incostituzionale, la delibera del CICR del 2000 viene conseguentemente caducata proprio nella parte in cui aveva introdotto la sanatoria a mezzo adeguamento automatico e quindi,





peggiorativa o meno, l'introduzione di un sistema di anatocismo in deroga all'art. 1283 c.c. che doveva necessariamente passare per il tramite di una nuova manifestazione del consenso che la convenuta ha preferito invece non raccogliere dal cliente così non potendo invocare la legittimità dell'anatocismo applicato in violazione dell'art. 1283 c.c..

E' noto al Giudice che la decisione n. 6987/2019 dell'11/03/2019 della Cassazione ha svolto una articolata considerazione sulla sopravvivenza della norma di cui all'art. 25 del D.Lgs 342/1999 poiché la valutazione sulla abrogazione di una norma a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale andrebbe fatta non solo dalla lettura del dispositivo della decisione, ma dal tenore anche della complessivo motivazione, tuttavia l'arresto da ultimo richiamato non affronta la tematica della necessità di sottoscrizione in presenza di condizioni peggiorative sicché sul punto restano valide le considerazioni più sopra svolte quanto al peggioramento delle condizioni economiche che quindi richiedevano la espressa accettazione del cliente con sottoscrizione di un nuovo contratto.

In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005, confermata integralmente da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21504 del 31/08/2018, secondo cui *“Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo*



*specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)".*

I ricalcoli svolti dal CTU evidenziano che all'ultima data utile, 31/03/2015 il conto corrente per cui è causa non presentasse un saldo a debito di euro - 50.787,30 bensì un saldo a credito di euro + 43.025,17.

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 pubblicato nella G.U. del 26/04/2018 n. 96.

### **P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Accerta e dichiara che al 31/03/2015 il saldo del conto corrente



07400875654T intestato all'attrice era pari ad euro +43.025,17;

2) Condanna [REDACTED], oggi [REDACTED]  
[REDACTED] a rettificare il saldo del conto corrente n. 07400875654T  
intestato all'attrice alla data del 31/03/2015 ad euro +43.025,17;

3) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.

4) Condanna [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a  
rifondere a [REDACTED] in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, [REDACTED]  
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 545,00 per  
esborsi ed € 7.254,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie  
pari al 15% sul compenso *ex* DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;

Così deciso in Padova, il 1 giugno 2019.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

